

REGOLAMENTO (CEE) N. 1316/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1993

recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 t di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993 recante modalità d'applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, in seguito ad un accordo concluso fra la Comunità e la Svezia il 17 marzo 1993, è opportuno garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità al contingente tariffario annuo di 1 000 t di formaggi e latticini, originari della Svezia, previsto all'allegato dell'accordo bilaterale firmato a Porto il 2 maggio 1992, e disporre l'applicazione annua di un prelievo all'importazione pari a zero ECU/t fino ad esaurimento del contingente;

considerando che la Comunità si è impegnata ad aprire tale contingente dal 15 aprile 1993 e che quindi il quantitativo di 1 000 t deve essere ridotto nel 1993 pro rata temporis;

considerando che tale modo di gestione richiede la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve poter seguire, in particolare, l'esaurimento del contingente tariffario e informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che, nei limiti della quantità prevista, i titoli d'importazione dei prodotti in questione siano rilasciati dopo un adeguato termine di dilazione ed eventualmente previa fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che è opportuno accertare l'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di una prova dell'origine rilasciata o redatta in Svezia;

considerando che è opportuno indicare gli elementi che devono essere iscritti nelle domande e nei titoli in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le

modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92⁽³⁾;

considerando che, per garantire l'efficace gestione del regime previsto, la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime dev'essere fissata a 30 ECU per 100 kg;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti del codice NC 0406, originari della Svezia, che beneficiano di un contingente tariffario annuo, a prelievo zero, per un quantitativo di 1 000 t, in forza del regime previsto dall'accordo bilaterale concluso fra la Comunità e la Svezia, possono essere importati nella Comunità secondo le disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, nel 1993, tale quantitativo è ridotto, pro rata temporis, a 708 t, a norma del punto 2 dell'allegato II di detto accordo.

Il quantitativo è scaglionato su due periodi:

- 50 % nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 31 agosto 1993;
- 50 % nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 1993.

Dal 1° gennaio 1994 il volume dei quantitativi di cui all'allegato I è scaglionato durante l'anno come segue:

- 25 % nel periodo 1° gennaio — 31 marzo;
- 25 % nel periodo 1° aprile — 30 giugno;
- 25 % nel periodo 1° luglio — 30 settembre;
- 25 % nel periodo 1° ottobre — 31 dicembre.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.